

Serie Ordinaria n. 12 - Lunedì 17 marzo 2014

D.g.r. 13 marzo 2014 - n. X/1506
Sostegno ai cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici abitativi privati - Attivazione di una misura sperimentale ai sensi del comma 3 bis della legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 "Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione"

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati», nonché i relativi provvedimenti attuativi, ed in particolare il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236;

Atteso che il combinato disposto dell'art. 1, comma 1, della legge n. 13/1989 e dell'art. 2 lett. G, H, I, del d.m. n. 236/1989 dispone per gli edifici realizzati prima dell'11 agosto 1989 l'ammissibilità di tutti interventi di rimozione barriere architettoniche volti a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, stabilendo peraltro che gli edifici realizzati o interamente recuperati successivamente a tale data devono essere conformi alle disposizioni tecniche fissate dalle medesime norme;

Dato atto che la sopracitata legge n. 13/1989 sancisce in capo ai Comuni la competenza all'espletamento della fase di accoglimento e valutazione delle domande inoltrate dai cittadini per l'ottenimento di contributi per l'effettuazione di opere di rimozione di barriere architettoniche in edifici residenziali privati;

Richiamata la legge regionale 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione», ed in particolare l'art. 34 ter, come modificato dapprima dalle legge regionale n. 31 marzo 2008 n. 5 e recentemente dalla legge regionale 31 luglio 2013 n. 5, che rispettivamente hanno introdotto:

- al comma 1, la possibilità di erogare contributi regionali anche per gli interventi afferenti al requisito dell'adattabilità attuati su edifici residenziali realizzati dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 5/2008;
- il comma 3 bis, che prevede nuovi criteri e modalità per l'erogazione delle risorse regionali, conferendo alla Giunta regionale la competenza a definire:
 - le modalità di selezione dei soggetti beneficiari, avuto riguardo al valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente ed alla gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
 - la misura massima del contributo erogabile;
 - i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate;
- il comma 3 ter, il quale stabilisce che le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi;

Vista la deliberazione 9 luglio 2013 n. X/78, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura;

Atteso che il Programma Regionale di Sviluppo sopra citato prevede, tra le altre priorità programmatiche, azioni finalizzate ad accrescere e riqualificare l'offerta abitativa (TER.08.02.299), tra le quali la «rimozione di barriere architettoniche negli edifici privati»;

Tenuto conto che l'attuale crisi economica e finanziaria ha avuto significative ripercussioni sulla reale disponibilità economica delle famiglie, andando ad incidere particolarmente sui nuclei a più basso reddito che vedono la presenza di soggetti limitati nella loro possibilità di agire ed interagire negli ambiti della vita privata e sociale, a causa di menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere fisico, sensoriale o cognitivo;

Ritenuto pertanto di avviare nell'anno 2014 una misura di intervento ai sensi del comma 3 bis dell'art. 34 ter della l.r. n. 6/1989, introdotto con l.r. 31 luglio 2014 n. 5, da intendersi peraltro come sperimentale a causa, in particolare, della ristrettezza dei tempi di attuazione, resi stringenti dalla necessità di:

- portare a conclusione la contemporanea procedura statale, già avviata nei tempi e modi previsti dalla legge n. 13/1989;
- predisporre una specifica procedura informatica da mettere a disposizione dei Comuni per la raccolta dei dati e l'inserimento delle domande;

Ritenuto di destinare per l'espletamento della predetta misura risorse economiche pari ad € 4.150.000,00, a valere sul cap. 8.02.203.5164 dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Atteso che per principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti che hanno già presentato domanda a valere sulle procedure di erogazione contributi erogati dallo Stato per la rimozione di barriere architettoniche, ai sensi della legge 9 gennaio 1989, non possono accedere alla presente misura;

Considerato che occorre definire criteri e modalità per la messa a disposizione e l'assegnazione ai cittadini lombardi delle predette risorse economiche;

Visto la legge 7 agosto 2012 n. 135, ed in particolare l'art. 23, comma 12bis, che disciplina l'abrogazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s.m.i., e del d.p.c.m. 7 maggio 1999 n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;

Visto il d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

Ritenuto di adottare, in quanto immediatamente definibile da parte di tutti i Comuni lombardi, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al d.lgs. n. 135/2012 ed al relativo d.p.c.m. n. 159/2013, riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente, assegnando un specifico punteggio per fasce economiche di appartenenza;

Sentito il Comitato di Coordinamento della Lombardia del F.A.N.D. (Federazione tra le Associazioni Nazionali della persone con Disabilità), che raggruppa le maggiori associazioni rappresentative delle persone diversamente abili, ossia:

- l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (AMNIC)
- l'Associazione Nazionale tra Mutilati e Invalidi del Lavoro (AMNIL)
- l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS)
- l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI)
- l'Unione Nazionale Mutilati e Invalidi per il Servizio istituzionale (UNMS)

al fine di definire una modalità di calcolo e valutazione della gravità della disabilità accertata, pur con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;

Ritenuto di fare propria la proposta formulata di concerto con il F.A.N.D. di classificare la gravità della disabilità accertata per «Classi di Invalidità» e «Tipologia di invalidità/disabilità», assegnando un specifico punteggio rispettivamente in base alla fascia di gravità di appartenenza e alla tipologia della disabilità patita;

Atteso quindi che la posizione in graduatoria di ogni soggetto ammesso è determinata dalla somma del punteggio ad esso complessivamente attribuito per l'ISEE posseduto e per il grado e tipo di disabilità patita, tenendo conto che a parità di punteggio ottenuto prevale il Parametro della Scala di Equivalenza più elevato ed in caso di ulteriore valutazione di parità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda;

Ritenuto di considerare ammissibili al contributo tutte le tipologie di lavori che sono state classificate come eliminazione di barriera architettonica nei fabbisogni compresi nel periodo 2010-2013 prevedendo:

- per gli edifici realizzati prima dell'11 agosto 1989, l'ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità;
- per gli edifici realizzati o interamente recuperati dopo l'11 agosto 1989 l'ammissibilità degli interventi volti a garantire il solo requisito dell'adattabilità;

Considerato che le richieste di contributo ammesse a finanziamento nel predetto periodo 2010-2013 hanno comportato un impegno economico medio annuo a carico della Regione di circa 9 milioni di euro;

Ritenuto, in considerazione della disponibilità sul capitolo di bilancio n. 8.02.203.5164 per l'anno 2014 dell'importo di 4,15 milioni di euro corrispondente a meno della metà dell'impegno economico medio annuo sopra indicato, di fissare l'entità dell'importo massimo del contributo ammissibile per ogni tipolo-

gia di intervento in modo da rispondere alle esigenze della platea di beneficiari più ampia possibile;

Considerato che occorre stabilire i termini di conclusione delle fasi finali del procedimento di erogazione dei contributi, che consistono rispettivamente:

- nella presentazione da parte dei soggetti beneficiari delle fatture e della comunicazione ai Comuni dell'avvenuta esecuzione delle opere entro il 30 giugno 2015;
- nell'espletamento della fase di rendicontazione da parte dei Comuni entro il 30 settembre 2015;

Ravvisata l'opportunità di consentire al Comune di trattene-re la quota del 50% valere sulle minori risorse dovute a seguito di rendicontazione, qualora nella fase di ammissione della domanda abbia effettuato il sopralluogo ai fini di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, destinando tali risorse ad analoghi interventi di sua individuazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20, che prevede tra le proprie finalità quella espressamente enunciata all'art. 2, comma 2, lett. i) di «assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva sugli interventi finanziati o autorizzati dall'Amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi»;

Ritenuto di:

- assumere disposizioni attuative rivolte ai soggetti richiedenti i contributi ed agli pubblici operatori coinvolti nel procedimento di erogazione degli stessi;
- adottare procedure informatizzate da mettere a disposizione dei soggetti pubblici, in particolare i Comuni, per la raccolta e valutazione delle domande, e ciò attraverso un apposito applicativo integrato con il sistema informativo della Direzione Casa, Housing Sociale e Pari opportunità;
- di prevedere una specifica attività di controllo sugli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche finanziati ai privati con le presenti risorse regionali;

Ritenuto di individuare le cause di inammissibilità e di decadenza a carico dei soggetti rispettivamente richiedenti e beneficiari del contributo come segue:

- cause di inammissibilità della domanda:
 - incompletezza della domanda e della documentazione allegata, mancanza dei requisiti e delle condizioni previste;
 - realizzazione o inizio dei lavori di realizzazione dell'opera prima della presentazione della domanda;
 - richiesta di effettuazione lavori su un'abitazione non di residenza anagrafica o nella quale non si intende assumere la residenza anagrafica entro il 30 giugno 2015;
 - avvenuta presentazione della domanda, in relazione al medesimo intervento, per l'ottenimento del contributo a valere sui fabbisogni della legge 9 gennaio 1989 n. 13;
- cause di decadenza dal contributo:
 - accertata in sussistenza, in sede di rendicontazione o a seguito controllo, delle condizioni e dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
 - mancata assunzione della residenza entro il 30 giugno 2015, solo in presenza della quale il Comune può procedere alla liquidazione del contributo;
 - mancata presentazione delle fatture relative all'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno 2015;

Ritenuto di prevedere per i Comuni che non concludono la fase di rendicontazione del contributo entro il termine previsto, la decadenza dall'assegnazione della relativa quota di fabbisogno erogata dalla Regione, fatta salva l'insorgenza di circostanze esimenti per causa di forza maggiore o per fatti imprevedibili;

Ritenuto di reimpiegare gli importi derivanti da rinuncia o decadenza dei soggetti beneficiari, o da decadenza del Comune per mancata rendicontazione, alla copertura di successive misure attuate ai sensi del comma 3bis dell'art. 34ter della l.r. n. 6/1989;

Visto l'Allegato A «Definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di una misura sperimentale di intervento ai sensi del comma 3bis dell'art. 34 ter della l.r. n. 6/1989» al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto dalla U.O. Welfare Abitativo e Housing Sociale e Pari

Opportunità coerentemente ai criteri e modalità fissati con il presente provvedimento, e che del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché il III° Provvedimento Organizzativo della X^a Legislatura, approvato con d.g.r. 17 maggio 2013 n. X/140, con il quale, tra l'altro, è stato affidato alla Dott.ssa Rosangela Morana l'incarico di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità» della Direzione Generale Casa, Housing sociale e Pari opportunità;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 20 aprile 2013 n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», che prevedono la pubblicazione degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di contributi a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di avviare nell'anno 2014 una misura di intervento sperimentale con le modalità ed i criteri definiti ai sensi del comma 3bis dell'art. 34 ter della legge 20 febbraio 1989 n. 6 «Norme sulle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione»;

2. di approvare l'Allegato A «Definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di una misura sperimentale di intervento ai sensi del comma 3bis dell'art. 34 ter della l.r. n. 6/1989» al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Welfare abitativo, Housing sociale e Pari opportunità della Direzione Casa, Housing sociale e Pari opportunità provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento;

4. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento ammontano a € 4.150.000,00 e che graveranno sul cap. 8.02.203.5164 - «Contributi per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici» del bilancio 2014;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'Allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it, nonché di provvedere un'adeguata pubblicazione dell'iniziativa;

6. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.l.g.r. 20 aprile 2013 n. 33.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

**DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DI UNA MISURA SPERIMENTALE DI INTERVENTO
AI SENSI DEL COMMA 3BIS DELL'ART. 34 TER DELLA L.R. N. 6/1989"**

Punto 1

Competenze dei Comuni

L'attuale situazione di crisi produce pesanti ripercussioni sulla reale disponibilità economica delle famiglie lombarde, ed in particolare sui nuclei a più basso reddito che vedono la presenza di soggetti diversamente abili.

La presente misura di intervento, che intende dare risposta a questo bisogno sociale, opera attraverso la competenza dei Comuni, sancita dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13, ad espletare la fase di accoglimento e valutazione delle domande di contributo inoltrate dai cittadini per l'effettuazione di opere di rimozione barriere architettoniche in edifici residenziali privati.

Punto 2

Attribuzione del punteggio in base alla classe economica di appartenenza (ISEE)

La situazione economica equivalente (ISEE) deve essere riferita al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente.

Viene adottato l'ISEE di cui al d. lgs. 7 agosto 2012 n. 135 ed al relativo d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159, in quanto immediatamente definibile da parte di tutti i Comuni lombardi.

Ai fini della graduatoria regionale per l'assegnazione dei contributi, viene assegnato il seguente punteggio in base alla fascia economica di appartenenza:

- attribuzione di 20 punti a fronte di un ISEE fino a Euro 7.500,00;
- attribuzione di 15 punti a fronte di un ISEE da Euro 7.501,00 a Euro 15.000,00;
- attribuzione di 10 punti a fronte di un ISEE da Euro 15.001,00 a Euro 25.000,00;
- attribuzione di 5 punti a fronte di un ISEE da Euro 25.001,00 a Euro 35.000,00;
- attribuzione di 0 punti a fronte di un ISEE oltre Euro 35.001,00.

Punto 2

Attribuzione del punteggio per "Classi di Invalidità" e "Tipologia di invalidità/disabilità"

La gravità della disabilità viene classificata assegnando un specifico punteggio rispettivamente in base alla fascia di gravità di appartenenza e alla tipologia della disabilità patita, pur dando priorità ai soggetti con invalidità totale, come espresso nella seguente schema riepilogativo:

CRITERIO	CARATTERISTICHE	PESO SINGOLE CARATTERISTICHE
Classi invalidità/disabilità	100%	21
	80% - 99%	15
	68% - 79%	10
	33% - 67%	5
	0 - 33%	0
Tipologia di disabilità/invalidità	Multi disabilità	5
	Disabilità sensoriale (visiva/uditiva)	4

La posizione in graduatoria di ogni soggetto ammesso è **determinata dalla somma del punteggio ad esso complessivamente attribuito per l'ISEE posseduto, così come definito al punto 1 e per il grado e tipo di disabilità patita, così come definiti al Punto 2.**

A parità di punteggio ottenuto prevale il Parametro della Scala di Equivalenza più elevato; in caso di ulteriore valutazione di parità si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Punto 3

Tipologie di lavoro finanziabili e determinazione del contributo ammissibile

Sono ammissibili a contributo tutte le tipologie di lavoro classificate come eliminazione di barriera architettonica nei fabbisogni compresi nel periodo 2010-2013 prevedendo:

- per gli edifici realizzati prima dell'11 agosto 1989, l'ammissibilità di tutti gli interventi volti a garantire i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità;
- per gli edifici realizzati o interamente recuperati dopo l'11 agosto 1989 l'ammissibilità degli interventi volti a garantire il solo requisito dell'adattabilità.

Per ogni tipologia di intervento l'entità massima del contributo ammissibile non può superare la metà della media del finanziamento erogato nei fabbisogni 2010-2013 per lo stesso intervento, arrotondato ai cinquecento euro o al migliaio di euro più prossimo per eccesso o per difetto.

Per le tipologie di intervento che possono consistere in plurime azioni, deve essere necessariamente indicato l'importo unitario del contributo richiedibile.

Il contributo ammissibile per ogni tipologia di intervento non deve mai superare l'importo indicato nel relativo preventivo di spesa allegato alla domanda, tenuto conto anche di eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici.

Punto 4

Cause di inammissibilità e di decadenza a carico dei soggetti rispettivamente richiedenti e beneficiari il contributo

Cause di inammissibilità della domanda:

- incompletezza della domanda e della documentazione allegata, mancanza dei requisiti e delle condizioni previste
- realizzazione o inizio dei lavori di realizzazione dell'opera prima della presentazione della domanda
- richiesta di effettuazione lavori su un'abitazione non di residenza anagrafica o nella quale non si intende assumere la residenza anagrafica entro il 30 giugno 2015;
- avvenuta presentazione della domanda, in relazione al medesimo intervento, per l'ottenimento del contributo a valere sui fabbisogni della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

Cause di decadenza dal contributo:

- accertata in sussistenza, in sede di rendicontazione o a seguito controllo, delle condizioni e dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo
- mancata assunzione della residenza entro il 30 giugno 2015, solo in presenza della quale il Comune può procedere alla liquidazione del contributo;
- mancata presentazione delle fatture relative all'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno 2015.

In caso di rinuncia o decadenza dei soggetti dal contributo loro spettante, l'importo relativo viene restituito dall'amministrazione comunale competente alla Tesoreria regionale entro sessanta giorni dal verificarsi della condizione che ha determinato la rinuncia o la decadenza, trascorsi i quali sono dovuti gli interessi moratori.

Punto 5

Cause di decadenza del Comune dal Fabbisogno economico assegnato - Premialità

Il Comune deve concludere la fase di rendicontazione del contributo entro il termine del 30 settembre 2015. Decorso tale termine, fatta salva l'insorgenza di circostanze esimenti per causa di forza maggiore o per fatti imprevisi ed imprevedibili, il Comune decade dall'assegnazione della relativa quota di fabbisogno erogata dalla Regione.

A seguito della dichiarazione di decadenza vengono avviate nei confronti del Comune le procedure di recupero.

Il Comune trattenere la quota del 50% a valere sulle minori risorse dovute a seguito di rendicontazione, qualora nella fase di ammissione della domanda abbia effettuato il sopralluogo ai fini di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, destinando tali risorse ad analoghi interventi di sua individuazione.

Punto 6

Modalità di reimpiego delle somme recuperate

Tutti gli importi recuperati dalla Regione vengono destinati alla copertura di successive misure attuate ai sensi del comma 3bis dell'art. 34ter della l.r. n. 6/1989;

Punto 7

Controlli regionali

In applicazione della l.r. 7 luglio 2008 n. 20, che prevede tra le proprie finalità quella enunciata all'art. 2, comma 2, lett. i) di "assicurare il costante controllo, anche mediante attività ispettiva sugli interventi finanziati o autorizzati dall'Amministrazione regionale e sulla gestione dei servizi", verrà avviata un'attività di controllo sugli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche finanziati ai privati con le presenti risorse regionali, anche avvalendosi delle competenti Sedi Territoriali regionali (STER).